

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

COME SEPARARSI E DIVORZIARE SENZA RICORRERE AL TRIBUNALE

Il D.L. 132/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova procedura che consente ai coniugi di separarsi e divorziare consensualmente, nonché di modificare le condizioni di divorzio e separazione, senza adire l'Autorità Giudiziaria ma semplicemente sottoscrivendo un accordo con l'assistenza del proprio Avvocato.

Dispone infatti l'art. 6 della norma sopra citata che il procedimento di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere intrapreso al fine di raggiungere una soluzione consensuale di **separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, scioglimento del matrimonio civile** e di **modifica delle condizioni di separazione e divorzio**.

L'*iter* è molto semplice: i coniugi, ciascuno mediante l'assistenza del proprio Avvocato e previo invito, sottoscrivono una **convenzione di negoziazione assistita**, mediante la quale pattuiscono di cooperare in buona fede e con lealtà al raggiungimento di un **accordo** scritto contenente le condizioni di separazione e divorzio (o di modifica delle relative condizioni).

L'accordo sottoscritto dai coniugi deve essere trasmesso a cura dell'Avvocato al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, il quale: a) in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero non economicamente autosufficienti, darà il proprio nullaosta qualora non vi siano irregolarità; b) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, autorizzerà l'accordo qualora risponda all'interesse dei figli; in caso contrario, trasmetterà l'accordo al Presidente del Tribunale che fisserà l'udienza di comparizione delle parti.

Una volta ottenuta l'autorizzazione o il nullaosta da parte del Procuratore della Repubblica, l'Avvocato deve trasmettere l'accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui fu celebrato il matrimonio, il quale provvederà alla trascrizione dello stesso nei registri di stato civile.

Si sottolinea come l'accordo raggiunto a seguito della procedura di negoziazione assistita sia del tutto equivalente al relativo provvedimento giudiziale.

I vantaggi di separarsi o divorziare con la procedura sopra descritta, senza adire l'Autorità Giudiziaria, sono molteplici:

- a) sensibile **riduzione dei tempi**: come è noto, infatti, l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale spesso viene fissata a distanza di molti mesi (anche 6 - 9 mesi) dal deposito del ricorso; al contrario, la procedura di negoziazione assistita viene subito introdotta mediante l'incontro delle parti presso lo studio dell'Avvocato. Inoltre, come sopra indicato, è onere dell'Avvocato trasmettere l'accordo prima al Procuratore della Repubblica per il nulla osta o l'autorizzazione poi all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nei registri di stato civile: anche detta circostanza garantisce una maggior celerità e risparmio nei tempi della procedura.
- b) consente di raggiungere un accordo che meglio soddisfa e contempera le esigenze dei coniugi: mediatori della procedura sono infatti gli Avvocati delle parti che, a differenza del Giudice, sono a conoscenza diretta delle problematiche familiari, delle esigenze dei coniugi e dei figli, e che quindi offrono una maggiore garanzia di tutela delle volontà e dei bisogni della famiglia. E comunque, la necessità di sottoporre l'accordo al vaglio del Procuratore della Repubblica costituisce garanzia di imparzialità e del rispetto dei diritti dei coniugi e dei figli.

- c) notevoli benefici dal punto di vista pratico: le parti non dovranno recarsi in Tribunale all'udienza prefissata dal Giudice ma l'accordo viene sottoscritto direttamente presso lo studio dell'Avvocato con il vantaggio che le parti potranno concordare il giorno e l'ora che più le aggrada per l'incontro.

Si ritiene pertanto che la procedura di negoziazione assistita costituisca una valida alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui i coniugi maturino la volontà di separarsi o divorziare consensualmente.

Detta procedura sta registrando un discreto consenso, in costante aumento: già nel 2015 – anno successivo all'introduzione dell'istituto e per il quale sono disponibili i dati statistici- gli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni hanno rappresentato da soli il 75% di tutti gli accordi di negoziazione conclusi con successo, di cui ben il 62% relativi a coppie senza figli.

I dati emanati dal Ministero della Giustizia hanno inoltre rilevato una notevole flessione dei procedimenti in materia di separazione e divorzio innanzi all'autorità giudiziaria (nell'anno 2015 le iscrizioni di tali procedure sono infatti diminuite del 20% rispetto all'anno precedente), segno evidente del ricorso a detta procedura.

I dati statistici in fase di elaborazione non potranno che confermare detto *trend*.